AOO-BOIC867005 - Registro Protocollo I.C. di MEDICINA - 0007033 - 02/06/2021 - C29 - Esame - E

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEDICINA
Via Gramsci, 2/A - 40059 Medicina (Bo)
Codice fiscale: 80071270377 – Cod. Mecc.: BOIC867005 – C.U.: UFS0AF
Telefono n. 051/6970595 - Fax n. 051/6970596
Email: BOIC867005@istruzione.it - BOIC867005@pec.istruzione.it
Sito web: https://icmedicina.edu.it/

REGOLAMENTO ESAMI CONCLUSIVI
1° CICLO D'ISTRUZIONE
A.S.20-21

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI AMMISSIONE ALL'ESAME
3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME E VOTO FINALE
4. CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ELABORATO
5. SVOLGIMENTO PROVA ORALE

AOO-BOIC867005 - Registro Protocollo I.C. di MEDICINA - 0007033 - 02/06/2021 - C29 - Esame - E

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Lo svolgimento dell'Esame Conclusivo del Primo Ciclo d'Istruzione è regolato da una dettagliata legislazione di cui sono qui elencati i principali documenti normativi:

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1981. *Criteri orientativi per gli esami di licenza media*.

DECRETO LEGISLATIVO N. 297 del 16 aprile 1994. *Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*.

D. P. R. N. 323 del 23 luglio 1998. *Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (in GU 9 settembre 1998, n. 210)*.

DECRETO MINISTERIALE N. 275 del 8 marzo 1999. *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997*.

DECRETO LEGISLATIVO N. 196 del 30 giugno 2003. *Codice in materia di protezione dei dati personali*.

DECRETO LEGISLATIVO N. 59 del 19 febbraio 2004. *Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge n. 53 del 28 marzo 2003*.

NOTA MINISTERIALE prot. n. 4099 del 5 ottobre 2004. *Iniziative relative alla Dislessia*.

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 46 del 7 maggio 2009. *Valutazione del comportamento ai fini dell'esame di Stato*.

D.P.R. N. 122, 22 giugno 2009. *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191)*.

LEGGE N. 170 del 8 ottobre 2010. *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*.

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 20 del 4 marzo 2011. *Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di I e II grado*.

DECRETO LEGISLATIVO N. 5669 del 12 luglio 2011. *Disposizioni attuative della legge 170/2010. Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*.

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 48 del 31 maggio 2012. *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente*.

DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012. *Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*.

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 8 Prot. 561 del 6 marzo 2013. Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "*Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative*.

NOTA MINISTERIALE prot. 1551 del 27 giugno 2013. *Piano Annuale per l'Inclusività* – Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013.

NOTA MINISTERIALE prot.2563 del 22 novembre 2013. S*trumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.s. 2013-2014. Chiarimenti*.

NOTA MINISTERIALE prot. n.3031 del 9 maggio 2014. *Trasmissione della prova nazionale alle scuole sedi di esame - Individuazione uffici e responsabili della ricezione, custodia e consegna dei pacchi*.

REGOLAMENTO CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679. *GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati 2019*

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101. *Decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)*

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*

DECRETO MINISTERIALE N. 741 del 3/10/2017 *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*

DECRETO MINISTERIALE N. 742 del 3/10/2017 *Finalità della certificazione delle competenze)*

AOO-BOIC867005 - Registro Protocollo I.C. di MEDICINA - 0007033 - 02/06/2021 - C29 - Esame - E

CIRCOLARE MINISTERIALE prot. N. 1865 del 10 Ottobre 2017. *Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione*

ORDINANZA MINISTERIALE n. 52 del 3 marzo 2021. *Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021*

2. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI AMMISSIONE

Il giudizio di idoneità ed ammissione all'esame di terza media viene descritto dal comma 4 dell'art 11 del D.Lgs. n.59/2004, modificato dal comma 4 dell'art.1 del D.L. n.147 del 2007 che così recita: *"il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis". Quest'ultimo stabilisce che "il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo".*

Il comma 2 dell'art.3 del D.P.R. n.122/2009 riprende tale contenuto: *"il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado".*

L'Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021, riprendendo gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017, integra la precedente normativa introducendo alcune importanti novità sull'Ammissione all'Esame di Stato: *"In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:*

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10 "

La valutazione dell'ammissione dell'alunno è il **risultato di un processo valutativo**, onnicomprensivo delle valutazioni operate durante tutto il triennio, in specie nell'ultimo anno: non può essere in alcun ridotto alla mera misurazione di una media matematica finale.

Partendo perciò dal quadro legislativo attualmente in vigore, facendo seguito alla delibera del Collegio dei Docenti in seduta plenaria del 24-0502021, il Consiglio di Classe formula il voto di ammissione all'Esame eseguendo una **media ponderata** a partire dai risultati di fine anno dei tre anni di scuola secondaria di primo grado. Tale media ponderata comprende:

1. La media dei voti del primo anno 10%
2. La media dei voti del secondo anno 20%
3. La media dei voti del terzo anno 70%

Per **media reale** si intende la media dei voti finali…

- assumendo (per ogni disciplina) il voto della media reale dello scrutinio finale prima del voto di Consiglio.

Qualora l'allievo si sia trasferito presso la nostra scuola in un anno scolastico successivo al primo, non potendo conoscere le valutazioni degli anni pregressi, il calcolo della media ponderata viene ristretto agli anni scolastici scrutinati presso la nostra scuola, secondo la seguente proporzione:

a) alunni che si sono trasferiti nel corso del secondo anno: la media ponderata comprende:
   - La media REALE dei voti del secondo anno 20%
   - La media REALE dei voti del terzo anno 80%

b) alunni che si sono trasferiti nel corso del terzo anno: la media ponderata comprende: -
   La media REALE dei voti del terzo anno 100%

Regole generali di applicazione degli arrotondamenti

Dal Dlgs 62/2017, articolo 6, comma 5: "*Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno*." Al fine conferire la debita considerazione all'intero percorso scolastico e alle inevitabili ricadute della persistenza del contagio da CoViD-19 sulla vita delle famiglie e sulle condizioni di apprendimento degli allievi, l'Istituto si impegna a:

- Sostenere gli allievi che manifestano **fragilità scolastiche**, evitando l'applicazione di arrotondamenti tali da introdurre ulteriori elementi di svantaggio;
- Compensare la non linearità del sistema valutativo, tenendo conto degli allievi che hanno mantenuto, nell'arco del triennio, un **profilo di eccellenza.**

Esempio di calcolo del voto di ammissione:

Nome alunno	Media 1 anno 10%		Media 2 anno 20%		Media 3 anno 70%		Media	Voto di ammissione
XY	7,5	0,75	7,3	1,46	7,7	5,39	7,6	**8**
VZ	6,2	0,62	6,7	1,34	6,4	4,48	6,44	**6**

3. MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME E CALCOLO DEL VOTO FINALE

L'Art. 2. dell'Ordinanza Ministeriale n. 52/2021 dettaglia l'espletamento dell'Esame di Stato:

- l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione **consta di una prova orale** e prevede la realizzazione, da parte degli alunni, di un **elaborato.** L'Esame ha come riferimento il profilo finale dello studente con particolare attenzione, alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, al livello di padronanza delle competenze di educazione civica.
- Nel corso della prova orale è accertato il livello di padronanza: a) della lingua italiana; b) delle competenze logico matematiche; c) delle competenze nelle lingue straniere.

Per gli **alunni con certificazione L.104/92** l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono condotte sulla base del piano educativo individualizzato.

Per gli **alunni con certificazione L. 170/2010,** l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono condotte sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato

Per le situazioni di **alunni con altri bisogni educativi speciali**, non ricompresi nelle categorie di cui sopra, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

La sottocommissione d'esame, a partire dai criteri di valutazione fissati per la prova orale dalla Commissione d'Esame riunita in seduta Preliminare , formula la valutazione in decimi della Prove di Esame.

La **valutazione finale**, espressa in decimi deriva dalla media tra:

- il giudizio di ammissione
- la valutazione della Prova di Esame

Gli arrotondamenti sulla voto finale: la media reale viene approssimata **in eccesso** all'unità superiore per frazioni pari o superiore a 0.50, mentre viene approssimata **in difetto** all'unità inferiore in tutti gli altri casi. Esempio:

- 6,45 è arrotondato a 6
- 6,50 è arrotondato a 7

L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione ottenendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

Attribuzione della lode

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della Commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

Comunicazione dell'esito dell'Esame

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, al fine di evitare assembramenti, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "*Non diplomato*" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

4. CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ELABORATI

L'elaborato svolto in preparazione all'Esame, riguarda una **tematica** condivisa dall'alunno con i propri docenti:

- la tematica è stata assegnata dal consiglio di classe **entro il 7 maggio 2021**: è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza;
    a) consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale (non strettamente correlati al programma curricolare), in una logica di integrazione tra gli apprendimenti
- L'elaborato va restituito dagli alunni **entro il 7 giugno 2021**, tramite mail inviata a segreteria@icmedicina.istruzioneer.it ; la segreteria provvederà ad inviarlo al Consiglio di classe delle rispettive classi terze.
-

L'elaborato consiste in un prodotto originale, può coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi, e può essere realizzato in molteplici forme:

- testo scritto
- presentazione anche multimediale
- mappa o insieme di mappe

AOO-BOIC867005 - Registro Protocollo I.C. di MEDICINA - 0007033 - 02/06/2021 - C29 - Esame - E

- filmato, produzione artistica o tecnico-pratica, ecc…

Ad ogni allievo, il Consiglio di classe farà da supporto al processo di costruzione della trattazione per la prova orale dell'esame assumendo un ruolo di accompagnamento e supervisione, commisurato al livello di competenza e autonomia di ciascun ragazzo.

5. SVOLGIMENTO PRVA ORALE

Dalla Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017:
"Il colloquio, condotto collegialmente da parte della sottocommissione, è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto dalla Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento fra discipline. Terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze di Cittadinanza e Costituzione".

Il prova orale è un **colloquio pluridisciplinare** che consente la valutazione del livello delle competenze raggiunto da ogni singolo alunno, superando il modello del repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario collegamento.

Salvo diversa indicazione, la prova orale si svolgerà in un'aula della scuola (dotata di LIM) con la presenza dell'intera Sottocommissione, seguendo le regole vigenti, stabilite con apposito Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti scolastici.

Il coordinamento degli interventi è affidato all' insegnante coordinatore della classe che nei confronti del singolo allievo garantisce il rispetto dei tempi e un avvicendamento equilibrato di tutte le materie. Ogni singolo insegnante ha il dovere di seguire lo svolgimento dell'orale, in ogni fase, anche qualora il candidato stia trattando materie diverse dalla propria disciplina di insegnamento in virtù del fatto che ,il voto finale dell'orale viene deliberato dall'intera Sottocommissione di Esame.

La durata del colloquio è di circa **30/35 minuti**:. Allo scopo di mettere a proprio agio il candidato, la prima parte del colloquio si svolgerà con la presentazione dell'elaborato; dall' O. M. N. 52/21 : "*nel corso della prova dovrà essere accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare: a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento; b) delle competenze logico matematiche; c) delle competenze nelle lingue straniere*". Gli insegnanti possono fare domande più specifiche per accertare le conoscenze e le competenze del candidato. Non è esclusa la possibilità, da parte del candidato, di portare, a sostegno dell'orale, una raccolta di lavori svolti durante l'anno (ad es. il "book" di Arte, lavori di Tecnologia): tali lavori vanno però, precedentemente concordatI con l'insegnante.

L'Istituto Comprensivo di Medicina augura a tutti i candidati

BUON ESAME